

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/2036 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa all'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO, tra cui l'Assemblea e altri organi tecnici.
- (3) A norma dell'articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, i consigli dell'ICAO adotta standard internazionali e pratiche raccomandate (*standards and recommended practices* – «SARP»).
- (4) Il 4 luglio 2019 l'ICAO ha inviato la lettera agli Stati AS8/2.1-19/48 per informare gli Stati membri dell'ICAO che la proposta di emendamento 17 dell'allegato 17 («Sicurezza») della convenzione di Chicago («allegato 17») sarà presentata al Consiglio dell'ICAO ai fini della sua adozione nel corso della 218ª sessione, che si terrà dal 18 al 29 novembre 2019, e si prevede che entri in vigore nel luglio 2020. L'emendamento 17 dell'allegato 17 comprende, tra l'altro, disposizioni nuove o rivedute per quanto riguarda le valutazioni delle vulnerabilità, la condivisione delle informazioni tra Stati e portatori di interessi, i programmi di formazione e sistemi di certificazione, i controlli di accesso, gli screening del personale e altre modifiche di carattere redazionale. La lettera agli Stati AS8/2.1-19/48 ha avviato il periodo di consultazione degli Stati membri dell'ICAO sull'emendamento 17 dell'allegato 17, periodo che si è concluso il 4 ottobre 2019.
- (5) L'emendamento 17 dell'allegato 17 è stato preparato dal gruppo sulla sicurezza dell'aviazione dell'ICAO, del quale sono membri attivi gli esperti di otto Stati membri dell'Unione, ed è stato presentato per approvazione alla 217ª sessione del Consiglio dell'ICAO. A seguito della consultazione degli Stati membri dell'ICAO, è probabile che l'emendamento 17 dell'allegato 17 verrà approvato dal Consiglio dell'ICAO nella sua 218ª sessione.
- (6) Una volta adottato, l'allegato 17 modificato sarà vincolante per tutti gli Stati membri dell'ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti. L'articolo 38 della convenzione di Chicago fa obbligo alle parti contraenti di avvertire l'ICAO, mediante il meccanismo di notifica delle differenze, qualora intendano discostarsi dai SARP. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di consiglio dell'ICAO dovrebbe pertanto essere quella che figura nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 («Sicurezza») della convenzione internazionale per l'aviazione civile è quella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del consiglio dell'ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

Principi generali

Nel quadro delle attività dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione di Chicago in merito all'elaborazione degli standard e delle pratiche raccomandate (SARP), gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:

- a) agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica di sicurezza aerea, in particolare al fine di proteggere le persone e le merci all'interno dell'Unione europea, e di impedire atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile;
- b) applicando e facendo rispettare norme comuni istituite per salvaguardare l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, contribuiscono a innalzare il livello del trasporto aereo mondiale;
- c) continuano a sostenere l'elaborazione, da parte dell'ICAO, di norme di sicurezza per salvaguardare l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, in linea con la risoluzione 2309 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 settembre 2016 ⁽¹⁾.

Posizione sull'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, sostengono la proposta di emendamento 17 dell'allegato 17.

⁽¹⁾ Risoluzione 2309 (2016), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella 7775^a sessione il 22 settembre 2016: Minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici: sicurezza aerea